

REGOLAMENTO AIAZ

Art. 1 FORMALITA' PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Per l'ammissione a socio ordinario, oltre alla domanda controfirmata da due soci proponenti ordinari e/o onorari, è necessaria la compilazione di un apposito modulo da presentare alla Presidenza. Per l'ammissione a socio aderente è necessaria la compilazione di un apposito modulo da presentare alla Presidenza.

Il Consiglio Direttivo propone l'accoglimento della domanda di ammissione a socio, tenendo conto dell'interesse dell'Associazione, e la sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il passaggio dalla categoria di socio aderente a quella di socio ordinario viene proposto dal Consiglio Direttivo, su proposta di due soci ordinari, sulla base delle attività svolte, e approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea può conferire la qualifica di socio benemerito e/o onorario su proposta del Consiglio Direttivo per meriti particolari verso l'Associazione.

Ogni socio è tenuto a comunicare alla Presidenza il proprio indirizzo esatto ed ogni eventuale variazione.

Art. 2 ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

Ciascun socio è tenuto a versare, al momento dell'accettazione della propria domanda, la quota annuale d'associazione e di rinnovarla entro il 28 febbraio di ogni anno. Per i soci, ordinari e aderenti, di età inferiore ai 28 anni sono previste quote ridotte.

Dopo due anni consecutivi che il socio non provvede al versamento della quota sociale si intende decaduto.

Art. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE DA SOCIO

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può proporre all'Assemblea dei soci di escludere dall'Associazione coloro che si siano resi responsabili di atti lesivi o dannosi per il prestigio o l'interesse dell'Associazione stessa.

Contro il provvedimento di esclusione assunto ai sensi del comma precedente da notificarsi con lettera raccomandata, il socio escluso può ricorrere al Presidente entro trenta giorni dalla notifica, restando esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla successiva Assemblea questa decide in modo definitivo.

Art. 4 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei soci è convocata almeno una volta l'anno in luogo indicato dall'avviso di convocazione, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno da rimettersi a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero entro un mese da quando ne è fatta domanda scritta, contenente gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei soci ordinari aventi diritto di intervenire all'Assemblea alla data della domanda stessa.

Art. 5 INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci ma possono esercitare il diritto di voto solo i soci onorari e i soci ordinari se in regola con i versamenti associativi.

Ogni socio non può rappresentare più di due soci per delega ricevuta.

Art. 6 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza di un numero qualsiasi di soci, salvo quanto stabilito dall'articolo 10 dello statuto.

Art. 7 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Il presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa si è regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

L'Assemblea sceglie tra i soci due scrutatori in caso di votazione a scrutinio segreto.

Art. 8 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, inviando la scheda di votazione a tutti i soci, che possono esercitare il proprio voto per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 9 PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE

Per garantire la continuità della gestione amministrativa dell'Associazione il Presidente decade un anno dopo il Consiglio Direttivo: come norma provvisoria il primo presidente, eletto dall'Assemblea e non nell'atto costitutivo, dura in carica quattro anni.

Art. 10 ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni a singoli Consiglieri o a soci determinando i limiti delle deleghe.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio nella sua prima adunanza successiva.

Il Consiglio Direttivo può, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad esterni all'Associazione per il compimento di determinati atti. Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota associativa annuale per ciascuna categoria di appartenenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il consiglio Direttivo può procedere alla costituzione di commissioni.

Art. 11 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure da almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal sostituto e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale dal Segretario e sottoscritto da chi le presiede.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE

Al termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede ad inoltrare al Collegio dei Revisori dei Conti la bozza del bilancio consuntivo e di quello preventivo almeno quindici giorni prima dell'Assemblea annuale dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

